

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO. AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI BORGO CHIESE.
-----------------	---

L'anno duemilaventitré, addì diciannove del mese di gennaio, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO

SPADA ROBERTO

ZULBERTI ALESSANDRA

FACCINI MICHELE

POLETTI SILVIA

Assenti: /

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO. AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALORE A MEZZO RETE URBANA DI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI BORGO CHIESE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune partecipa in via diretta al capitale E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. quale società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, codice civile, che adotta il modello gestorio in house a totale partecipazione pubblica tra enti locali ed enti pubblici, con le azioni non quotate nei mercati regolamentati e, come modello di governo, quello tradizionale dell'organo amministrativo collegiale, detta società, per i servizi pubblici locali fisicamente affidati, gode di diritti speciali e/o esclusivi (ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. <<III>> e <<mmm>> del d.lgs. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici ed è attiva tra l'altro nel settore del teleriscaldamento, ricompreso nei settori speciali non a rete di cui all'art. 115 (Gas ed energia termica) d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in vigore dal 19.04.2016, attratto al correttivo di cui al d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in vigore dal 20.05.2017.

Considerato che la società E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. è attiva nei servizi pubblici locali come da artt. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazione pubbliche) c.2, lett. a) e 16 (Società in house) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e degli artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi fra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 escluso e 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del citato d.lgs. 50/2016, noto che detto art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del citato d. lgs. 50/2016, noto che detto art. 192 è stato richiamato all'art. 16, recante Società in house, c. 7, 2° periodo, d. lgs. 175/2016 in vigore dal 23/09/2016.

Dato atto che in relazione al citato art. 192 del Codice dei contratti pubblici, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 235 del 15.02.2017, ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del d. lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016".

Considerato che la finalità del Comune di Borgo Chiese è erogare il servizio di teleriscaldamento e sulla scorta di quanto motivato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 18.07.2017, con cui veniva approvato:

- il "contratto di concessione amministrativa (dotazioni patrimoniali essenziali al servizio pubblico locale di teleriscaldamento)" per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio di teleriscaldamento (TLR) a favore di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a., composto da n. 19 articoli, allegato "A" al medesimo atto;
- il "contratto di servizio (Teleriscaldamento)" con cui si disciplinavano i rapporti tra il Comune di Borgo Chiese, titolare del servizio pubblico locale TLR e il soggetto gestore affidatario del servizio, E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a., nel testo Allegato "B" al medesimo atto, composto da quattro titoli, per un totale di n. 31 articoli;
- autorizzato il Sindaco a stipulare entrambi i contratti.

Preso atto che il contratto di servizio (Teleriscaldamento) - Rep. n. 10/A.P. – è stato sottoscritto tra Comune e E.S.Co. BIM del Chiese s.p.a. in data 17.10.2017.

Vista la propria deliberazione n. 46 del 18.07.2017, con cui, sulla base delle motivazioni e considerazioni riportate nelle premesse dell'atto, venne disposto di stipulare con Condino Energia s.r.l., riconosciuta l'infungibilità di detta società quale soggetto fornitore, il contratto per la fornitura di energia termica, con la previsione del subentro nel contratto, della partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. nel ruolo di soggetto gestore del servizio di teleriscaldamento in forza del citato contratto di servizio, per le tre tipologie di erogazione del servizio ivi previste:

- a) beni immobili di proprietà comunale in gestione diretta;
- b) beni comunali di proprietà comunale gestiti da terzi;
- c) beni immobili di soggetti pubblici gestiti direttamente dai medesimi;

Dato atto che con la medesima deliberazione:

- si autorizzò il Sindaco alla stipulazione dell'atto, precisando che il contratto sarebbe stato sottoscritto, oltre che dal Comune e dalla Condino Energia s.r.l., anche da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. come soggetto subentrante nel contratto;

- sulla base del contratto di servizio tra Comune ed E.S.Co. il gestore si sarebbe preso cura di disciplinare i rapporti con i gestori dei beni di proprietà comunale (terzi gestori) e con i soggetti pubblici gestori diretti ai fini dell'erogazione e fruizione del servizio di teleriscaldamento.

Atteso che la stipulazione del contratto per la fornitura di energia termica - Rep. n. 16/A.P. - è intervenuta in data 06.11.2017.

Visto l'art. 13 del sopra accennato contratto di servizio Rep. n. 10/A.P. di data 17.10.2017, dal quale è dato desumere che:

- le tariffe sono approvate dagli organi istituzionali competenti dell'ente affidante per le tre classi territoriali omogenee sopra accennate, individuate all'art. 2, comma 4 del contratto di servizio in: a) immobili di proprietà comunale in gestione diretta (municipio, biblioteca, edifici scolastici nel loro complesso (scuola elementare), centro polifunzionale), b) immobili di proprietà comunale in gestione tramite terzi (impianto natatorio/centro acquatico, palazzo Belli, scuola materna, caserma dei Carabinieri), c) immobili di soggetti pubblici a gestione diretta dei medesimi (BIM del Chiese per n. 2 sedi, APSP "Rosa dei venti").

Osservato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 30.12.2019 venivano aggiunte tra gli immobili, due nuove utenze, più precisamente:

- l'utenza della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Condino alle utenze di proprietà comunale;
- l'utenza Chiesa di S. Maria Assunta tra gli immobili di soggetti svolgenti funzione pubblica a gestione diretta.

Dato atto che contestualmente veniva approvato l'atto modificativo/integrativo del contratto di servizio di teleriscaldamento, Rep. n. 10/A.P. in cui veniva inserito quanto di seguito previsto:

- al punto n. 1 del comma 4 dell'art. 2 (*Finalità del contratto e utenti*), l'aggiunta, dopo «centro polifunzionale», di «caserma dei vigili del fuoco volontari di Condino»;
- al punto n. 3 del comma 4 dell'art. 2 (*Finalità del contratto e utenti*), l'aggiunta, dopo «"Rosa dei venti"», di «nonché di immobili ad uso pubblico (chiesa di S. Maria Assunta e canonica con annesso oratorio)»;

- pertanto la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 2 risultava la seguente:
«L'utenza al quale (al momento) il presente contratto si riferisce è suddivisa in tre classi territoriali omogenee: (1) di immobili di proprietà comunale in gestione diretta (Municipio, biblioteca, edifici scolastici nel loro complesso (scuola elementare), centro polifunzionale, caserma dei vigili del fuoco volontari di Condino); (2) di immobili di proprietà comunale in gestione tramite terzi (impianto natatorio/centro

acquatico, palazzo Belli, scuola materna, caserma dei Carabinieri); (3) e, al fine di ottimizzare le economie di scala e quindi il significativo contenimento dei costi complessivi del teleriscaldamento, di immobili di soggetti pubblici a gestione diretta dei medesimi (BIM del Chiese, per n. 2 sedi, APSP "Rosa dei venti"), nonché di immobili ad uso pubblico (chiesa di S. Maria Assunta e canonica con annesso oratorio)».

Rilevato che con deliberazione n. 119 di data 01.12.2022, la Giunta comunale di Borgo Chiese ha approvato le tariffe per il servizio di teleriscaldamento per l'anno 2023 sulla base della proposta tariffaria trasmessa dal gestore E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. con nota prot. n. 7650 dd. 02.11.2022, ricalcolata rispetto all'anno precedente e secondo le indicazioni del Comune (nota dd. 23.09.2022 sub. n. 6616), all'ente gestore E.S.Co. BIM, con richiamo all'aggiornamento delle nuove condizioni di fornitura dell'energia termica proposte dalla Cartiera "Sappi Europe", di cui il Comune beneficia dal 1° gennaio 2023, e all'adozione di alcuni nuovi criteri di ripartizione dell'energia termica, nel rispetto di criteri oggettivi per la generalità dell'utenza.

Richiamate e fatte proprie le motivazioni, per quanto già stabilito nel provvedimento sopra citato, in cui si confermano le modalità di ripartizione definite dall'Amministrazione comunale e si approvano le nuove tariffe in vigore dal 1° gennaio 2023, con la seguente formulazione:

- **quota fissa annuale** commisurata alla Potenza termica convenzionale dell'utenza: **€/KWt/gg - 0,120160**;
- **quota variabile** commisurata all'Energia termica fornita all'utenza: **€/KWht - 0,066523**.

Dato atto che la definizione delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2023 tiene conto dell'aggiornamento automatico delle nuove condizioni di fornitura dell'energia termica nelle modalità sopra espresse.

Ritenuto opportuno pertanto dar corso all'aggiornamento delle condizioni economiche generali e del contratto per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento, facendo propria la proposta avanzata da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. con nota dd. 06.12.2022, pervenuta il 12.12.2022 al prot. n. 8596.

Esaminata la documentazione relativa a: "Condizioni economiche per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento di Borgo Chiese" e "Contratto per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento di Borgo Chiese", composto da n. 14 articoli, allegati al presente provvedimento, la cui decorrenza trova applicazione dal 1° gennaio 2023.

Valutato sussistere i presupposti d'urgenza per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., data la necessità di trasmettere la documentazione al soggetto affidatario per porlo in condizione di provvedere ai conseguenti adempimenti di sua competenza quale soggetto gestore affidatario del servizio.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del richiamato Codice degli enti locali, il parere sulla regolarità tecnica del segretario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2022 avente per oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con relativi allegati e nota integrativa".

Visto l'atto programmatico di indirizzo 2022 (bilancio di previsione finanziario 2022-2024), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 34 del 07.04.2022 e successive variazioni.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le “Condizioni economiche per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento di Borgo Chiese” ed il “Contratto per la fornitura di calore a mezzo rete urbana di teleriscaldamento di Borgo Chiese”, composto da n. 14 articoli, allegati al presente provvedimento, la cui decorrenza trova applicazione dal 1° gennaio 2023, come proposte dal soggetto gestore affidatario del servizio E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. con comunicazione dd. 06.12.2022, acquisita a protocollo il 12.12.2022 sub. n. 8596.
3. Di riconoscere che la competenza per la sottoscrizione dei relativi atti, di cui al precedente punto 2) è in capo al Sindaco ai sensi degli artt. 25, comma 7, lett. c) dello Statuto comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., soggetto gestore del servizio:
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba